

**TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE LAVORO**

Il Giudice,

sul ricorso ex art. 28 St. Lav. iscritto al R.G.L. n. 3943/12 promosso da:

FILT - CGIL PROVINCIALE DI TORINO

FIT- CISL PIEMONTE

assistite dagli avv.ti Vittorio Angiolini, Bruno Cossu, Giuseppe Cotroneo,
Elena Poli e Silvia Ingegneri

- parti ricorrenti -

co n t r o

i-FAST AUTOMOTIVE LOGISTICS SRL

assistita dagli avv. Avv.ti. Raffaele De Luca Tamajo, Germano Dondi,
Francesco Amendolito, Giacinto Favalli, Diego Dirutigliano, Luca Ropolo

- parte resistente -

Letti gli atti e la documentazione allegata,
udita la discussione delle parti all'udienza del 30.5.2012,
ha emesso il seguente

DECRETO

Con atto regolarmente notificato il 25.5.2012 la UILTRASPORTI - UIL Regionale Piemonte, originariamente ricorrente unitamente a FILT - CGIL Provinciale di Torino e FIT- CISL Piemonte, ha rinunciato agli atti del presente giudizio; le altre parti costituite hanno accettato la rinuncia e, quindi, ai sensi dell'art. 306 c.p.p. deve essere dichiarata l'estinzione del processo nei riguardi della predetta organizzazione sindacale con compensazione delle spese tra le parti.

Una prima necessaria premessa: la società i-FAST fa parte del Gruppo Fiat e si occupa del trasporto dei veicoli prodotti dalle società del gruppo: conta circa 170 dipendenti ed opera in due distinte unità produttive:

quella di Rivalta di Torino e quella di Piedimonte San Germano in provincia di Frosinone.

E' pacifico che:

- prima del 1.1.2012 a tutti i lavoratori della i-FAST era applicato il CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni nel testo rinnovato il 1.1.2010 e con scadenza al 31.12.2012 sia per la parte economica sia per quella normativa (e con clausola di rinnovo tacito in assenza di disdetta da comunicarsi sei mesi prima della scadenza);
- presso l'unità produttiva di Rivalta di Torino erano tre i componenti della RSU: due in quota FILT-CGIL ed uno in quota FIT-CISL; da luglio 2010, a seguito del licenziamento di uno dei componenti, la RSU contava un dirigente FILT-CGIL e un dirigente FIT-CISL;
- sono 90 i lavoratori dipendenti della i-FAST occupati a Rivalta e di questi 31 aderiscono all'organizzazione sindacale FILT-CGIL e 13 alla FIT-CISL.

FILT - CGIL Provinciale di Torino e FIT- CISL Piemonte, nel denunciare l'illegittimità e l'antisindacalità dei comportamenti tenuti dalla società convenuta, premettono di essere state destinatarie di una lettera datata 25 novembre 2011 con cui la i-FAST AUTOMOTIVE LOGISTICS ha loro comunicato: "il recesso a far data dal 1 gennaio 2012 da tutti i contratti applicati in I-FAST AUTOMOTIVE LOGISTICS Srl ... compresi quelli che contemplano una clausola di rinnovo automatico alla scadenza ... nonché da ogni altro impegno derivante da prassi collettive in atto" e che, sempre nel corpo della medesima comunicazione, la società convenuta ha anticipato che sarebbero stati "promossi incontri finalizzati a valutare le conseguenze del recesso ed, eventualmente, alla predisposizione di nuove intese collettive aventi ad oggetto le tematiche sindacali e del lavoro di rilievo aziendale con l'obiettivo di assicurare trattamenti individuali complessivamente analoghi o migliorativi rispetto alle precedenti normative".

In particolare, i comportamenti a valenza antisindacale sarebbero



consistiti, secondo la prospettazione delle ricorrenti:

- nel rifiuto, successivamente alla comunicazione del recesso, di incontrare le OO.SS. ricorrenti e nell'omesso invito a partecipare agli incontri conclusisi il 13.12.2011 con la sottoscrizione, da parte di Fiat s.p.a. e delle società del gruppo Fiat, di Fiat industrial S.p.A. e delle società del Gruppo Fiat Industrial e, dall'altra, delle organizzazioni sindacali nazionali FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGL Metalmeccanici e l'Associazione Quadri e Capi Fiat, di un "accordo applicativo" con il quale si è concordata l'applicazione, a decorrere dal 1 gennaio 2012, a tutti i lavoratori delle società dei gruppi Fiat, tra cui la società convenuta I-FAST AUTOMOTIVE LOGISTICS del "CCSL di primo livello sottoscritto il 29 dicembre 2010 nella sua stesura definitiva del 13.12.2011";
- nella unilaterale sostituzione del CCNL per gli addetti al settore logistica e trasporto merci, contratto applicato presso le unità produttive della convenuta ed efficace fino al 31 dicembre 2012, con il suddetto CCSL unitamente al c.d. "addendum I-FAST LOGISTIC";
- nel ritenere di conseguenza inefficaci le nomine dei RSA effettuate dalle OO.SS. ricorrenti;
- nel non riconoscere le OO.SS. ricorrenti tra le organizzazioni aventi diritto al versamento delle quote sindacali previa trattenuta sulla retribuzione dei lavoratori a loro aderenti.

La società convenuta afferma l'infondatezza delle doglianze delle ricorrenti sulla base dei seguenti presupposti:

- a seguito della comunicazione di recesso (dai contratti e dagli accordi applicati in ciascuna società dei Gruppi) inoltrata da tutte le società del gruppo Fiat e del gruppo Fiat Industrial, tra cui la società i-FAST, alle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali sia del settore metalmeccanico sia del settore trasporto, solamente le associazioni sindacali del settore metalmeccanico hanno mostrato interesse ad un incontro; di qui l'invito loro rivolto a prendere parte ad una serie di incontri iniziati il 29 novembre e proseguiti anche nel mese di dicembre e che si sono svolti a Torino alla presenza di tutte le società dei gruppi Fiat e Fiat Industrial e delle OO.SS. Metalmeccaniche. Di qui, anche, la decisione assunta dalla società i-FAST AUTOMOTIVE LOGISTICA di non



dare seguito alla richiesta di un incontro inoltrata -via fax il 6.12.2011- dalle segreterie nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORI "stante la chiara svolta negoziale assunta dal tavolo di trattativa richiesto e voluto dalle Associazioni Sindacali Metalmeccaniche". Con specifico riferimento, poi, all'iniziativa giudiziaria intrapresa da FIT-CISL e UILTRASPORI-UIL si evidenzia: "in totale buona fede la società convenuta ha trattato con FIM e UILM, convinta del consenso di FIT-CISL e UILTRASPORI -UIL. La condotta di tali OO.SS. ha creato affidamento in proposito nella convenuta".

- Le trattative si sono concluse il 13 dicembre 2011 quando è stato sottoscritto il c.d. "contratto applicativo" con le organizzazioni sindacali FIM, UILM, FISMIC, UGL Metalmeccanici e l'Associazione Quadri e Capi Fiat; con tale accordo si è convenuta l'applicazione a tutti i lavoratori delle società dei due gruppi, con effetto dal 1 gennaio 2012, del CCSL di primo livello del 29 dicembre 2010 e si è espressamente esclusa ogni altra possibile fonte contrattuale confederale, nazionale, territoriale e aziendale. Le organizzazioni sindacali firmatarie hanno quindi chiesto a tutti i componenti delle RSU (categoria metalmeccanici) delle società dei Gruppi Fiat di effettuare in ciascuna unità produttiva una votazione per approvare il CCSL e la successiva intesa del 13 dicembre 2011 e l'esito è stato favorevole.
- Le organizzazioni sindacali ricorrenti non possono costituire RSA presso le unità produttive in quanto prive dei requisiti indicati dall'articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori; norma che legittima soltanto le associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva; sono state infatti riconosciute le RSA costituite per l'unità produttiva di Rivalta ad opera della FIM-CISL, O.S. firmataria del CCSL e dell'accordo applicativo. Con intesa del 17 febbraio 2012 la direzione della società convenuta e i dirigenti delle RSA delle due unità produttive in quota FIM CISL e UILM-UIL hanno confermato che, a partire dal 1 gennaio 2012, a tutti i lavoratori della società I-FAST AUTOMOTIVE LOGISTICA sarebbe stato applicato il CCSL di primo livello del 29 dicembre 2010, nella sua stesura definitiva del 13 dicembre 2011, nonché il relativo addendum riferito alla predetta società; le parti hanno inoltre convenuto che dal 1 gennaio 2012 devono intendersi

decaduti tutti gli accordi aziendali vigenti, assorbiti o superati dalla regolamentazione di cui al CCSL ed al relativo addendum sopra richiamati.

• Le organizzazioni sindacali ricorrenti non hanno diritto al versamento delle trattenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in quanto tale diritto è riconosciuto esclusivamente alle OO.SS. firmatarie del CCSL e sulla base di apposita delega da parte di ciascun lavoratore aderente.

La società resistente conclude chiedendo la reiezione delle domande proposte e, preliminarmente, eccepisce l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino (essendo competente il Tribunale di Cassino) con riguardo ai comportamenti che si sarebbero verificati, secondo l'assunto di parte ricorrente, nell'Unità Produttiva di Piedimonte San Germano, non rientrante nel distretto di competenza del Tribunale di Torino, ma in quello del Tribunale di Cassino ed in confronto dei quali le OOSS ricorrenti, stante la loro dimensione locale, difetterebbero di legittimazione ad agire.

Ebbene, prima di passare all'analisi dei comportamenti attribuiti dalle ricorrenti alla società I-FAST, al fine di offrire una soluzione alla questione preliminare, è utile dare conto delle conclusioni di parte ricorrente: "1. accertare e dichiarare l'antisindacalità, ai sensi dell'art. 28 St. Lav., dei comportamenti tenuti dalla convenuta come sopra descritti; 2. di conseguenza, adottare ogni provvedimento necessario ed utile a rimuoverne gli effetti, in particolare ordinando alla società convenuta: -di applicare a tutti i propri dipendenti iscritti alle OO.SS. ricorrenti e non iscritti ad alcuna O.S. o, comunque, ai dipendenti dell'unità produttiva di Rivalta, il citato CCNL del 2010 siccome CCNL valido ed efficace; -di consentire, comunque, la nomina delle RSA alle OO.SS. ricorrenti e di riconoscerle, attribuendo ad esse ed alle OO.SS. ricorrenti stesse tutti i diritti conseguenti derivati dalla legge, dal titolo III L. 300/1970 e dal contratto; -di effettuare le trattenute relative ai contributi sindacali in favore delle OO.SS. ricorrenti sulle retribuzioni dei dipendenti alle stesse iscritti, nonché di effettuare i seguenti versamenti in favore delle

medesime OO.SS. ai sensi dell'art. 31 (rectius 41), parte III, del citato CCNL; -di comunicare l'avvenuta emissione degli ordini di cui sopra ai dipendenti tramite la distribuzione a ciascuno di essi, unitamente ai prospetti paga, della parte dispositiva dell'emanando decreto, nonché a tutti i dipendenti tramite affissione della parte dispositiva dell'emanando decreto nelle bacheche aziendali per un periodo non inferiore a trenta giorni, nonché di pubblicare a sue spese lo stesso decreto su almeno tre quotidiani a tiratura nazionale...".

E' vero che nel corpo del ricorso ed, in particolare, nella parte descrittiva in fatto, la vicenda viene descritta ed analizzata dalle ricorrenti in un'ottica unitaria, ma questo si è reso evidentemente necessario perché unitariamente vissuta ed interpretata dalla stessa i-FAST per entrambe le unità produttive.

Tuttavia è evidente, stante l'espresso riferimento nelle conclusioni all'unità di Rivalta e la richiesta di riconoscimento di prerogative e diritti alle OO.SS. ricorrenti, a dimensione provinciale -torinese- o regionale -piemontese-, non può che concludersi che oggetto del ricorso siano esclusivamente i comportamenti che hanno esplicato effetti nell'unità produttiva di Rivalta.

In conclusione, così qualificata la domanda, l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Torino sollevata dalla società resistente con riguardo a quanto accaduto in Piedimonte San Germano, deve essere respinta.

Passando all'esame del merito, sintetizzate nei termini sopra esposti le ragioni addotte dalle parti e puntualizzato che nei rispettivi atti le parti hanno anche diffusamente affrontato ulteriori questioni relative alla norma contenuta nell'art. 8 della legge 148/2011 ed alla conformità o meno della stessa alla Costituzione, ritiene questo giudice che il ricorso debba essere accolto per ragioni che attengono innanzitutto alla normativa generale in materia di contratti, il che esime dall'affrontare le successive questioni poste.

La società convenuta, dopo aver manifestato la propria volontà di recedere dal contratto collettivo nazionale del settore trasporti applicato

nelle due unità produttive, ha rappresentato alle organizzazioni sindacali ricorrenti l'intenzione di promuovere incontri con lo scopo di pervenire a nuove intese collettive; tuttavia, tali incontri non sono stati promossi con le organizzazioni sindacali della categoria trasporti, né a queste ultime è stato inoltrato l'invito a partecipare alle trattative che si sono svolte presso l'Unione Industriale di Torino all'esito delle quali le parti presenti, tutte le società dei gruppi Fiat e le organizzazioni sindacali della categoria metalmeccanici, hanno concordato l'applicazione del contratto collettivo specifico di lavoro 29.12.2010 in sostituzione dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati fino al 31 dicembre 2011 a tutti i lavoratori occupati nelle predette società dei due Gruppi.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore trasporti è un contratto collettivo di diritto comune e, in quanto tale, è soggetto - siccome a durata predeterminata - alla regola secondo cui solo il mutuo dissenso delle parti stipulanti può caducarne gli effetti prima della naturale scadenza.

In difetto, il contratto vincola le parti all'osservanza della disciplina ivi contenuta sino al suo termine finale.

La circostanza che una delle parti abbia, nelle more, concluso diverso contratto con altri soggetti, non può comportare la sostituzione di tale disciplina a quella contenuta in un contratto la cui efficacia temporale non è ancora venuta meno e stipulato con una parte a cui il contratto sopravvenuto non è opponibile in quanto terza estranea.

Del resto, una novazione oggettiva di una disciplina contrattuale è ammissibile solo se la diversa regolazione di interessi sia riconducibile alla volontà delle stesse parti che hanno stipulato l'accordo che si intende sostituire.

Nel caso in esame, il contratto applicativo 13 dicembre 2011 è stato sottoscritto da organizzazioni sindacali della categoria dei metalmeccanici, OO.SS. diverse da quelle firmatarie del CCNL Trasporti applicato nell'unità di Rivalta e che non avevano alcun mandato da parte dei lavoratori occupati nella predetta unità produttiva e che erano, dunque, del tutto prive di poteri di rappresentanza.



Può essere tratta una prima conclusione: il contratto collettivo nazionale trasporti stipulato dalle organizzazioni sindacali della categoria trasporti e le associazioni datoriali tra cui Anita, alla quale aderiva all'epoca la società convenuta, è vincolante per le parti aderenti alle organizzazioni-associazioni stipulanti fino alla naturale scadenza (in forza, per l'appunto, del mandato rappresentativo).

Né assume rilevanza la fuoriuscita delle società dei Gruppi Fiat e Fiat Industrial da Confindustria e di recesso della società convenuta da Anita perché tali decisioni, se certamente comportano la non vincolatività, per le parti che hanno esercitato il recesso, da tutti gli accordi stipulati dalle predette associazioni successivamente a detto recesso, certo non possono comportare la liberazione unilaterale dai vincoli contrattuali che hanno fonte in accordi stipulati in epoca anteriore al recesso e con durata predefinita, fonti di obbligazioni liberamente assunte ed ancora in esecuzione.

Sul punto occorre aprire una breve parentesi: la società i-Fast, che nella comparsa di risposta riconosce di essere stata aderente ad ANITA (tramite l'iscrizione all'Unione Industriale di Torino ed alla Unindustria, cfr. pag. 7 memoria), solo in sede di discussione ha sostenuto, invece, di non aver mai aderito alla predetta associazione datoriale; tale prospettazione in fatto, meramente allegata, non muta le conclusioni sopra raggiunte: è infatti pacifico che il CCNL Trasporti sia stato richiamato come disciplina di riferimento non solo nei contratti individuali di lavoro sottoscritti da i-Fast, ma anche quale fonte regolatrice delle relazioni sindacali, come dimostrato dal riconoscimento, a tutte le OO.SS. Trasporti firmatarie di quel contratto collettivo, dei diritti aventi fonte nel contratto e nello Statuto dei Lavoratori.

Un ultimo argomento: per avvalorare la tesi dell'avvenuta sostituzione della fonte regolatrice dei rapporti di lavoro, la società resistente sostiene che, anche a voler concedere vi sia stato un difetto di rappresentanza in capo alle OO.SS. Metalmeccaniche firmatarie dell'accordo applicativo del 13.12.2011, tale lacuna sarebbe stata colmata in sede aziendale con l'approvazione, da parte delle nuove RSA, dell'intesa 17.2.2012.



Per meglio comprendere quanto sopra, occorre tenere presente che il 13.12.2011 le OOSS firmatarie del contratto applicativo hanno concordato una disciplina per la costituzione delle RSA: votazione a suffragio universale su liste contrapposte e su base proporzionale pura (cfr. all. 6 al CCSL).

Di diretto interesse è la norma transitoria: si è stabilito che, fino alla costituzione delle RSA secondo quel sistema elettorale, le OOSS firmatarie (dunque della categoria metalmeccanici) avrebbero provveduto alla nomina, a decorrere dal 1.1.2012, di un numero di dirigenti RSA uguale a quello dei componenti della RSU che risultava decaduta alla data del 31.12.2011 e riferibili a ciascuna OOSS; inoltre, è riconosciuto il diritto alla nomina di un dirigente RSA anche all'organizzazione che, pur avendo presentato una lista nella precedente elezione della RSU, non sia riuscita in quell'occasione ad ottenere la nomina di un componente.

Alla luce della sopra descritta disciplina transitoria si può leggere la comunicazione del segretario della FIM-CISL di Torino trasmessa alla direzione del personale della società convenuta per l'unità di Rivalta il 1.1.2012: "...in ottemperanza alla norma transitoria ...all. 6 del CCSL, coloro che al 31.12.2011 risultavano essere componenti FIT-CISL della RSU saranno nominati dirigenti della RSA FIM-CISL. A tale riguardo vi segnaliamo che il nostro rappresentante sindacale è il sig. Cervellati Massimiliano".

Lo stesso è stato fatto per l'unità di Piedimonte S.G. dal segretario provinciale della UILM di Frosinone che ha provveduto alla nomina di tre dirigenti RSA.

Di qui l'accordo del 17 febbraio 2012 tra la Direzione della società i-FAST ed i quattro dirigenti delle RSA per le due unità produttive, uno per Rivalta e tre per Piedimonte S.G., tutti in quota ad OOSS categoria dei metalmeccanici, con cui si conferma l'applicazione a tutti i lavoratori, a decorrere dal 1.1.2012, dell'accordo applicativo e dell'addendum, nonché la decadenza degli altri accordi aziendali vigenti sino al 31.12.2011.

Orbene, il difetto di rappresentanza delle OO.SS. Metalmeccaniche che hanno partecipato al tavolo di trattativa ed hanno sottoscritto l'accordo

applicativo 13.12.2011, è indiscutibile.

E' quindi indiscutibile che anche l'intesa aziendale del febbraio sottoscritta dalle RSA metalmeccaniche soffra degli stessi difetti di rappresentatività che giustificano la non opponibilità alle OO.SS. Trasporti dell'accordo applicativo del precedente dicembre. Trattasi, infatti, di RSA costituite proprio in forza di quello stesso accordo non opponibile alle organizzazioni sindacali Trasporti da sempre operanti in Rivalta.

In altri termini, l'impostazione di parte resistente poggia su argomenti fallaci anche da un punto di vista di carattere prettamente logico: le RSA metalmeccaniche sono state costituite in applicazione dell'accordo applicativo del 13.12.2011 e in aderenza alla norma contenuta nell'art. 19 St. Lav.; sicché esse mutuerebbero il loro potere di rappresentanza da una condizione normativa che si fonda su un presupposto (l'aver sottoscritto il contratto collettivo applicato nell'unità produttiva) che, invece, abbiamo visto essere non opponibile ai rappresentati dalle OOSS trasporti che a quell'intesa non hanno partecipato.

Alla luce delle sopra esposte argomentazioni, devono ritenersi provate le condotte attribuite alla società i-FAST nel ricorso.

Provata è la loro illegittimità e la loro valenza antisindacale (quest'ultima neppure contestata).

La unilaterale sostituzione del contratto collettivo nazionale di lavoro trasporti si è risolta nel disconoscimento della qualità di controparte contrattuale alle organizzazioni sindacali ricorrenti, legittime titolari della rappresentanza di larga parte dei lavoratori dipendenti della società convenuta occupati nell'unità produttiva di Rivalta, nonché nella negatoria alle organizzazioni ricorrenti delle prerogative e dei diritti scaturenti dal predetto contratto, dalla legge e dal titolo terzo dello Statuto dei Lavoratori.

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto dichiarando la vigenza nell'unità produttiva di Rivalta, fino alla scadenza stabilita, del CCNL trasporti nei confronti dei lavoratori dipendenti aderenti alle organizzazioni sindacali ricorrenti e di quanti vorranno prestarvi adesione nel termine indicato in dispositivo e dopo l'affissione del



- Ordina alla società convenuta di effettuare la trattenuta della quota sindacale sulla retribuzione dovuta ai lavoratori occupati nell'unità di Rivalta ed aderenti a FILT-CGIL Provinciale di Torino e FIT-CISL Piemonte fin dal 1.1.2012 e versare la quota predetta alle predette OO.SS. ricorrenti.
- Ordina alla società convenuta l'affissione del presente decreto nella bacheca aziendale per almeno 30 giorni consecutivi.


Condanna la società convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dalle organizzazioni ricorrenti che vengono liquidate in euro 2.500, oltre Iva e cpa.

Si comunichi alle parti costituite.

Torino 5 giugno 2012.

Il giudice

Sonia Salvatori



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

5/6/2012

il FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

